

A tutte le associazioni di
Piacenza, Parma e Reggio Emilia

OGGETTO: 5 per mille del gettito IRPEF 2021 – procedura per le iscrizioni

Anche per l'anno finanziario 2021 (Mod. 730 o UNICO da presentare nell'anno 2021 per l'anno d'imposta 2020) sarà possibile destinare il 5 per mille del gettito IRPEF ad iniziative a sostegno del volontariato e della ricerca scientifica e sanitaria, secondo il medesimo meccanismo già sperimentato per gli anni scorsi.

In attesa dell'attivazione del RUNTS (Registro Unico degli Enti del Terzo Settore), prevista per il prossimo mese di aprile 2021, vi illustriamo le modalità di accesso al beneficio (disciplinate dal D.P.C.M. del 23 luglio 2020), che hanno subito qualche modifica rispetto alla procedura dello scorso anno.

Innanzitutto **sono state confermate le seguenti categorie beneficiarie**, ovvero:

1. enti del volontariato (dal prossimo anno Enti del Terzo Settore):

- ONLUS - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (art. 10 del D. Lgs. 4/12/1997, n° 460), comprese le ONLUS di diritto quali le Organizzazioni di Volontariato iscritte ai sensi L. 266/91, le Organizzazioni non Governative (già riconosciute idonee alla data del 29.8.2014) iscritte e le Cooperative Sociali;
- Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (art. 7, commi 1 2 3 e 4, della L.7/12/2000, n° 383);
- associazioni e fondazioni riconosciute che, senza finalità di lucro, operano – in modo esclusivo o prevalente – nei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela – promozione - valorizzazione delle cose d'interesse artistico o storico (art. 10, comma 1, lettera a del D. Lgs. 4/12/1997, n° 460);

2. enti della ricerca scientifica e dell'università;

3. enti della ricerca sanitaria;

4. comuni (esclusivamente quello di residenza del contribuente) per il sostegno alle attività sociali;

5. associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI a norma dell'art. 90 L. 27.12.02 n° 289, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

6. enti riconosciuti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Viene confermato che gli enti che erano già iscritti all'elenco del 5 per mille 2020 (precedente anno), **non dovranno procedere ad una nuova iscrizione per il 2021** e per gli anni successivi se

vorranno continuare a beneficiare del riparto delle somme, sempre che permangano i requisiti di legge (iscrizione ai relativi registri).

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 22.12.2020, un elenco permanente degli iscritti al 5 per mille, integrabile e modificabile ogni anno, che si consiglia comunque di verificare al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/elenco-permanente-degli-enti-del-volontariato-accreditati-2021>.

Infine, dal presente esercizio **non sarà più necessario inviare entro il 30 giugno 2021 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** che attestava la persistenza dei requisiti per l'iscrizione, qualora sia variato il rappresentante legale rispetto alla precedente autocertificazione.

A decorrere dall'anno prossimo (il primo successivo a quello di operatività del R.U.N.T.S.), ai fini dell'accREDITAMENTO gli Enti del Terzo settore si rivolgeranno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell'Ufficio del R.U.N.T.S., e non più all'Agenzia delle Entrate.

SOGGETTI NON ISCRITTI ALL'ELENCO 5 PER MILLE 2020

ENTI DEL VOLONTARIATO

Gli enti del volontariato che desiderano accedere alla ripartizione del 5 per mille dovranno inoltrare apposita domanda all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica registrandosi al servizio Entratel o a mezzo intermediari abilitati **entro il termine del 12 aprile 2021** (cadendo di sabato il termine del 10 aprile 2021).

Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale data o con modalità diversa da quella telematica, salvo quanto si dirà più oltre in merito alla regolarizzazione entro il 30.9.2021.

Per una corretta compilazione della domanda si suggerisce, inoltre, di effettuare preventivamente un controllo presso l'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate dei dati relativi all'associazione (indirizzo, codice fiscale) ed al legale rappresentante (nominativo, residenza codice fiscale), ed eventualmente provvedere all'aggiornamento dei suddetti dati comunicando le variazioni nel frattempo intervenute.

Tale verifica può essere effettuata direttamente presso gli uffici territoriali dell'Agenzia, o anche consultando il proprio "Cassetto Fiscale".

Il Software di compilazione "Domanda 5 per mille" e le relative istruzioni sono già reperibili sul sito web www.agenziaentrate.it.

Sulla base delle domande validamente presentate verrà stilato un **elenco provvisorio**, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate **entro il 20 aprile 2021**, che potrà essere oggetto di **eventuali correzioni a richiesta delle associazioni (da segnalare entro il 30 aprile 2021)**.

L'elenco definitivo verrà quindi pubblicato il 10 maggio 2021.

Si segnala che le associazioni che hanno già inviato la domanda nei precedenti anni, e che non risultano iscritte nel nuovo elenco permanente del 5 per mille, se ancora interessate devono riproporla anche per il presente anno.

Rendicontazione.

Anche per l'anno 2021 è previsto l'obbligo, per gli enti beneficiari del contributo del 5 per mille, di redigere un apposito e separato rendiconto – corredato da una relazione illustrativa - nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite. La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo; se l'importo supera l'importo di € 20.000,00, tale rendiconto dovrà inoltre essere inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ricordiamo a tal proposito che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato sul proprio sito web il modello di rendicontazione, nonché le linee guida per la predisposizione dello stesso.

Inoltre, con particolare riferimento al 5 per mille 2017 (erogato generalmente nel mese di agosto 2019) il Decreto "Cura Italia" aveva prorogato al 31 ottobre 2020 il termine per l'utilizzo del contributo, mentre la relativa rendicontazione deve essere redatta entro 18 mesi dall'erogazione.

Infine, per quanto riguarda il 5 per mille delle annualità 2018 e 2019 (erogati rispettivamente nei mesi di luglio 2020 e ottobre 2020), il Ministero del lavoro – con la recente Nota n. 3142 del 4 marzo 2021 - ha riconosciuto agli enti beneficiari la possibilità di accantonare le somme ricevute e non spese, limitandosi a riportare nella relazione illustrativa, come motivazione dell'accantonamento, la dicitura "Accantonamento emergenza Covid-19", non essendo necessaria alcuna ulteriore motivazione.

Le somme accantonate dovranno essere spese entro 24 mesi dalla data di percezione (in deroga al termine ordinario di 12 mesi) ed essere inserite nel relativo rendiconto.

Tale deroga è concessa alla luce del fatto che molti enti sono impossibilitati a svolgere le attività statutarie a causa delle misure restrittive dettate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Adempimenti successivi all'iscrizione nell'elenco del volontariato:

Da quest'anno non deve più essere presentata, successivamente alla domanda di iscrizione ed entro il 30 giugno, la dichiarazione sostitutiva attestante la persistenza dei requisiti previsti.

La domanda contiene infatti già una autocertificazione, resa dal rappresentante legale dell'ente richiedente ai sensi del DPR 445/2000, relativa alla sussistenza dei requisiti di iscrizione. Viene quindi eliminato il doppio adempimento, domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Le associazioni sportive dilettantistiche (A.S.D.) che possono accedere al riparto del 5 per mille sono quelle che svolgono una rilevante attività sociale. In particolare i requisiti richiesti sono i seguenti:

1. riconoscimento ottenuto dal CONI ai sensi dell'art. 90, Legge 27.12.02 n° 289;
2. affiliazione ad un ente di promozione sportiva (o Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata) riconosciuti dal CONI;
3. presenza, nell'organizzazione dell'associazione, del settore giovanile;
4. svolgimento prevalente di una delle seguenti attività:
 - avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
 - avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
 - avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Le modalità e le scadenze per l'iscrizione delle A.S.D. sono le medesime previste per gli enti del volontariato, salvo l'importante differenza che, a partire da quest'anno, le associazioni sportive dilettantistiche devono presentare la richiesta di accesso al cinque per mille direttamente al CONI, utilizzando un modello e un software distinti da quelli degli enti del volontariato, e rinvenibili sia sul sito del CONI, mediante un collegamento con il sito dell'Agenzia delle Entrate, sia sul sito della stessa Agenzia.

Adempimenti successivi all'iscrizione: come per gli enti del volontariato, anche per le A.S.D. da quest'anno non deve più essere presentata, successivamente alla domanda di iscrizione ed entro il 30 giugno, la dichiarazione sostitutiva attestante la persistenza dei requisiti previsti.

Rendicontazione - Particolari modalità sono previste per la rendicontazione della destinazione delle somme ricevute dalle associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi del D.M. 2.4.2009, come modificato dal D.M. Economia del 16.4.2009.

REGOLARIZZAZIONE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2021

Tutti gli enti (compresi Volontariato e A.S.D.) che, pur possedendone i requisiti soggettivi, non hanno provveduto alla presentazione della domanda di iscrizione entro il 12 aprile 2021, possono accedere alla regolarizzazione (cd. "rimessione in termini") della propria posizione presentando la documentazione mancante entro il 30 settembre 2021 e versando, entro la stessa scadenza, l'importo di € 258,00 (codice tributo 8115).

SUPPORTO DEL CSV

Per agevolare le singole associazioni (quelle non presenti nell'elenco permanente che pertanto devono iscriversi nell'elenco), CSV Emilia mette a disposizione il servizio di invio telematico all'Agenzia delle Entrate ed è richiesto un contributo di € 20,00(venti/00).

Chi intendesse usufruire del supporto di CSV Emilia, dovrà contattare telefonicamente le sede territoriale per ricevere le istruzioni operative.

CSV Emilia – sede di Parma 0521 228330 Rossana Belletti 5x1000.parma@csvemilia.it

CSV Emilia - sede di Piacenza 0523 306120 Andrea Pelizzari 5x1000.piacenza@csvemilia.it

CSV Emilia - sede di Reggio Emilia 0522 791979 Elisa Orsini 5x1000.reggioemilia@csvemilia.it

Il termine per la consegna delle domande presso CSV Emilia è fissato per le ore 24 del giorno 7 aprile 2021

Distinti saluti. SETTORE CONSULENZE